

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2525

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SAMBIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 2003

—————

Modifica all’articolo 107 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si pone come obiettivo quello di fare chiarezza relativamente alle competenze attribuite ai vari organi degli enti locali in materia di impianti di discarica di rifiuti speciali non pericolosi.

In merito, in due sentenze su materia pressoché identica, il Consiglio di Stato si è espresso con pareri completamente diversi tra di loro.

La sentenza n. 6546 del 29 novembre 2002, sezione V, ha chiarito che, ai sensi dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, rientra nella competenza del Consiglio dell'ente che ne ha delega l'adozione di piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi nonché i pareri da rendere nelle dette materie. Pertanto, la Giunta non può sostituirsi al Consiglio nel deliberare una variante al piano regolatore generale, neppure trattandosi di variante parziale e di rito abbreviato ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1, dato che persino le semplici «deroghe» sono riservate al Consiglio (Sezione IV, sentenza 850 del 3 novembre 1994). Non c'è dubbio, recita la sentenza del Consiglio di Stato, che la realizzazione e l'esercizio di una discarica si innesta in un preciso ambito programmatico, che coinvolge una pluralità di interessi (ambientali, urbanistici, paesistici, ecc.). Da qui l'esigenza di un intervento dell'organo consiliare, chiamato a definire i contenuti essenziali dell'attività.

Per contro, su identica materia, il Consiglio di Stato, sentenza n. 4596 del 14 marzo 2003, sezione V, ha stabilito, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale amministrativo regionale, che la realizzazione di un im-

pianto di discarica di rifiuti speciali non pericolosi non possa ritenersi un provvedimento di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ma, più semplicemente, di un atto autorizzatorio e, quindi, a rilevanza esterna, da assumersi all'esito di un preciso *iter* procedurale volto semplicemente a verificare la rispondenza del progetto alle esigenze di carattere ambientale nonché a quelle urbanistico-edilizie e paesaggistiche. Secondo questa sentenza del Consiglio di Stato, quindi, la competenza non è del Consiglio dell'ente ma dei dirigenti ai quali, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, spettano, tra gli altri, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie.

La localizzazione e la realizzazione di impianti di discarica di rifiuti speciali non pericolosi, materia particolarmente delicata la quale, così come sottolineato dalla prima sentenza sopracitata, si innesta in un preciso ambito programmatico che coinvolge una pluralità di interessi (ambientali, urbanistici, paesistici), deve essere considerata un provvedimento di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e quindi di competenza del Consiglio dell'ente che ne ha delega. Da qui la necessità di fare chiarezza modificando in modo inequivocabile l'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«I-bis. - L'autorizzazione per la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti è da considerare un provvedimento di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, di competenza, ai sensi del comma 1, dell'organo di governo».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

